



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

^^^

PER: DIFEDE ALESSIO (C.F.: DFDLSS83S05H501X), nato a Roma il 05.11.1983 e residente in Fiumicino (RM) alla Via Domenico Bastianini n. 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/a, 00153, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di stato sita in Roma, Via dei Portoghesi 12 (00186), con notifica pec al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY", in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma alla Via Casale di San Pio V, 22 (00165)

- Resistenti-

SI NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO:

LONARDO ANNA, residente in Roma al Viale Etiopia n. 14 (00199);

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE:

1. Della graduatoria pubblicata dall'Università degli studi "Link Campus University" in data 30.11.2021 avente ad oggetto "selezione per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di

primo grado – a.a. 2020/2021”, nella parte in cui il nominativo del ricorrente è riportato in posizione 224 con punteggio pari a 53 (**cf. doc. 1: Graduatoria**);

2. Del diniego opposto dalla resistente a mezzo delle note inviate al ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria.

3. Di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

Ordinare all'Università resistente, anche in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., di ammettere il ricorrente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Con Decreto Rettorale 776, Prot. n. 418/2021 (**cf. doc. 2**) il Rettore dell'Università degli studi “Link campus università” indiva per l'a.a. 2020/2021 una selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso l'Università degli Studi “Link Campus University”.

Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola era il seguente:

a) n. 75 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell'infanzia;

b) n. 75 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;

c) n. 200 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado;

d) n. 350 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

per un totale di 700 posti.

2. Il ricorrente, a seguito della pubblicazione del detto Decreto Rettorale, partecipava alla selezione, di cui alla lettera c), di n. 200 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado.

3. Il Decreto prevedeva una prova di accesso per ciascun ordine e grado di scuola che si articolava in:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

4. Come previsto dall'art. 9 del Decreto Rettorale, rubricato "Titoli valutabili", il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili era pari a 10 punti, assegnati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) 1 punto per ogni anno scolastico (180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico) di servizio di insegnamento e fino a un massimo di 4 punti;
- b) 1 punto per il possesso del titolo di Dottore di ricerca o Scuola di Specializzazione fino a un massimo di 2 punti;
- c) 0.5 punto per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale oltre il titolo dichiarato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto;
- d) è possibile valutare per ogni anno accademico, uno solo dei seguenti titoli:
 - I. 0,5 punti per ogni master universitario o AFAM oppure diploma di perfezionamento universitario o AFAM di almeno 60 CFU (1.500 ore) fino a un massimo di 2 punti;
 - II. 0,25 punti per ogni corso universitario o AFAM di: perfezionamento e/o di alta formazione e/o di formazione di almeno 30 CFU fino a un massimo di 1 punto.

5. Il ricorrente, così come previsto dall'art. 9 del Decreto, essendo stato ammesso alla prova orale, avendo superato le precedenti, provvedeva ad inserire online, dalla propria area riservata, i titoli valutabili posseduti dallo stesso (**cfr. doc. 3**);.

6. Superata positivamente anche la prova orale, il ricorrente veniva inserito nella graduatoria relativa alla selezione per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

7. Analizzando la suddetta graduatoria il ricorrente si avvedeva circa il fatto di essere stato collocato in posizione 224 avendo conseguito un punteggio totale pari a 53, in ragione di n. 51 punti per la prova scritta e la prova orale e n. 2 punti per titoli di servizio.

8. Il punteggio conferito al ricorrente relativamente ai titoli di servizio è del tutto errato, in quanto allo stesso avrebbero dovuto essere riconosciuti n. 3 punti in luogo dei n. 2 punti erroneamente attribuiti per i titoli di servizio.

9. Ed infatti, si rammenta che l'art. 9 del Decreto Rettorale 776, Prot. n. 418/2021 del 16/07/2021 tanto prevedeva:

“1. I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando,

2. Dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, i soli ammessi alla prova orale sono tenuti a inserire online dalla propria area riservata i titoli valutabili esclusiva ente secondo i termini indicati a partire dalla pagina <https://www.unilink.it/corso-di-specializzazione-per-le-attività-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilità/>

3. L'Ateneo valuterà i titoli dei soli candidati che saranno ammessi alla prova orale.

4. il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, assegnati secondo le modalità di seguito riportate:

*a) **1 punto per ogni anno scolastico** (180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico) di servizio di insegnamento e fino a un massimo di 4 punti;*

b) 1 punto per il possesso del titolo di Dottore di ricerca o Scuola di Specializzazione fino a un massimo di 2 punti;

c) 0.5 punto per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale oltre il titolo dichiarato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto;

d) è possibile valutare per ogni anno accademico, uno solo dei seguenti titoli:

I. 0,5 punti per ogni master universitario o AFAM oppure diploma di perfezionamento universitario o AFAM di almeno 60 CFU (1.500 ore) fino a un massimo di 2 punti;

II. 0,25 punti per ogni corso universitario o AFAM di: perfezionamento e/o di alta formazione e/o di formazione di almeno 30 CFU fino a un massimo di 1 punto”.

Orbene, in sede di inserimento dei titoli valutabili il ricorrente dichiarava i seguenti titoli professionali:

1. Istituzione scolastica: I.C. Lido del Faro

Codice istituto: RMIC8DN00D

Comune: FIUMICINO

Provincia: ROMA

Indirizzo: Via Del Faro 225

Anno scolastico 2020/2021

Periodo, per l'area didattica del sostegno, da: 21/10/2020 a: 30/06/2021.

Grado di scuola: Scuola secondaria di primo grado

Per un totale di giorni: 253 su posto di sostegno

2. Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Antonio Vivaldi (Mar Rosso)

Codice istituto: RMIC8FM00V (Istituto) – RMMM8FM01X (Secondaria di Primo Grado)

Comune: ROMA

Provincia: ROMA

Indirizzo: Via Mar Rosso, 68 (Lido di Ostia)

Anno scolastico 2019/2020

Periodo, per l'area didattica del sostegno, da: 03/10/2019 a: 12/06/2020.

Grado di scuola: Scuola secondaria di primo grado

Per un totale di giorni: 254 su posto non di sostegno

3. Istituzione scolastica: ITI M. FARADAY

Codice istituto: RMTF350007

Comune: ROMA

Provincia: ROMA

Indirizzo: Via Capo Sperone 52

Anno scolastico 2018/2019

Periodo, per l'area didattica del sostegno, da: 24/10/2018 a: 30/06/2019.

Grado di scuola: Scuola secondaria di secondo grado

Per un totale di giorni: 250 su posto non di sostegno

4. Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Viale Verga

Codice istituto: RMIC8FN00P (Istituto) – RMMM8FN01Q (Secondaria di Primo Grado)

Comune: ROMA

Provincia: ROMA

Indirizzo: Viale Verga 91 (Lido di Ostia)

Anno scolastico 2016/2017

Periodo, per l'area didattica del sostegno, da: 15/03/2017 a: 28/04/2017

Grado di scuola: Scuola secondaria di primo grado

Per un totale di giorni: 45 su posto non di sostegno

In ragione di quanto previsto dal menzionato art. 9, al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti n. 3 punti per le prime tre scuole innanzi riportate atteso che l'ultima scuola non poteva certamente essere inserita nel computo state l'esiguo numero di giorni (45) non in linea con il numero di giorni richiesti dal decreto per ogni anno scolastico (180).

Erroneamente, però, la Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Rettore, ha ritenuto di dover includere soltanto le prime due scuole riportate in elenco escludendo la terza che, al pari delle altre, doveva essere inclusa nel computo.

10. L'odierno ricorrente, certo di aver subito una condotta illegittima, richiedeva chiarimenti all'ateneo in merito all'omessa attribuzione di n. 1 punto per il servizio prestato presso la scuola secondaria di secondo grado ITI M: FARADAY.

11. A seguito della nota ricevuta a mezzo mail in data 14.12.2021, il ricorrente veniva edotto circa il fatto che l'omessa attribuzione di n. 1 punto per il servizio prestato presso la scuola ITI M: FARADAY fosse riconducibile al fatto che erano stati oggetto di computo ad opera della Commissione esclusivamente "i titoli pertinenti all'oggetto del bando".

12. Pertanto, considerando che il ricorrente aveva avanzato domanda per l'ammissione ai corsi per n. 200 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado, erano state ritenute valide soltanto le attività prestate nelle scuole secondarie di I grado e non anche quelle afferenti alle scuole secondarie di II grado.

13. Analogamente sul modulo di autocertificazione dei Titoli valutabili si legge: "*A. Titoli professionali.*

Anzianità di servizio di insegnamento nelle scuole, non necessariamente sul sostegno, prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, esclusivamente nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno".

Tanto avveniva in spregio a quanto previsto dal Decreto Rettorale 776, Prot. n. 418/2021 il quale espressamente prevedeva "1 punto per ogni anno scolastico (180 giorni anche

non continuativi nello stesso anno scolastico) di servizio di insegnamento e fino a un massimo di 4 punti”, senza prevedere differenziazioni e/o preclusioni sui gradi.

A ciò si aggiunga che l’art 6 comma 8 del D.M. 30 Settembre 2011 (**cfr. doc. 4**) “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”, espressamente richiamato dal Decreto Rettorale prevede che:

“8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi”.

Ordunque, neanche all’interno del D.M. viene effettuata una distinzione tra i vari gradi di scuola.

L’università resistente ha dunque operato una valutazione sulla base di presupposti non inseriti nel Decreto Rettorale.

È palese il mancato rispetto, da parte dell’Università resistente, delle norme contenute nel Decreto, essendo stata operata una valutazione dei titoli di servizio del tutto difforme da quanto originariamente previsto.

Qualora l’Università avesse voluto valutare esclusivamente i titoli di servizio afferenti ad uno specifico grado di scuola, avrebbe dovuto chiarirlo a monte nel decreto del 16/07/2021 consentendo in tal guisa ai candidati di operare una scelta scevra da vincoli che sarebbero sorti soltanto successivamente, allorquando i candidati avessero già messo in campo ogni energia per superare le tre prove facenti parte della preselettiva.

Tale contegno va ad inficiare il principio di buona fede che regola la dinamica dei rapporti giuridici.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Decreto, rubricato “Graduatoria”, al comma 2 è espressamente previsto che:

“In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di quanti non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane”.

Tale disposizione non è stata assolutamente rispettata dalla Commissione che ha provveduto a stilare la graduatoria considerando che il ricorrente nato il 05.11.1983 è collocato in graduatoria alla posizione n. 224 pur presentando 2 anni di servizio (considerando i soli servizi riconosciuti dalla Commissione) sul sostegno.

Ciò posto, la Commissione avrebbe dovuto valutare in primis gli anni di servizio prestati sul sostegno ed *in secundis* l'età anagrafica, fornendo la dovuta preferenza al candidato più giovane.

Ma tanto non è avvenuto.

Di contro, ai docenti che si indicano di seguito, alcuni dei quali presentano minori anni di servizio sul sostegno ed altri dei quali recano maggiore età anagrafica, è stata attribuita una posizione in graduatoria più favorevole:

MENCHELLA MONICA nata il 12.05.1976, quindi con età anagrafica maggiore rispetto a quella del ricorrente, è collocata in graduatoria alla posizione n. 223 e presenta soltanto 1 anno di servizio sul sostegno;

MARIANANTONI MARZIA è collocata in graduatoria alla posizione n. 222 e non presenta alcun anno di servizio sul sostegno;

ZANELLATO EROS nato il 24.05.1979, quindi con età anagrafica maggiore rispetto a quella del ricorrente, è collocato in graduatoria alla posizione n. 218 e non presenta alcun anno di servizio sul sostegno.

Al fine di corroborare la tesi della presente difesa si menziona espressamente quanto riportato dal Decreto Interministeriale n.90 del 7-08-2020 (**cfr. doc. 5**), espressamente richiamato dal Decreto Rettorale ed avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*".

All'art. 1 comma 4 bis è previsto espressamente che: "*...In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.*"

Stando al tenore letterale del combinato disposto delle due norme, non v'è alcun dubbio circa il fatto che il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato in graduatoria in posizione

sicuramente più elevata di quella che occupa attualmente considerando che avrebbe dovuto essere preferito a ben tre candidati.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore pregiudizio patito dal ricorrente considerando che l'inizio del corso finalizzato ad ottenere il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è stato previsto per il 17.12.2021 e pertanto, il ricorrente è ancora in tempo a prenderne parte.

Si tenga altresì conto che a seguito delle rinunce effettuate da taluni candidati si è proceduto ad avviare lo scorrimento per graduatoria per i soggetti collocati dalla posizione n. 201 alla posizione n. 215, così come evincibile dal sito in utilizzo alla resistente.

In virtù di tanto, stante l'illegittimo operato dell'università, il ricorrente dovrebbe sperare che n. 9 docenti inseriti in graduatoria si dichiarino rinunciatari per poter frequentare il corso.

Tanto non sarebbe avvenuto se l'università avesse correttamente valutato i titoli come da decreto rettorale.

Si precisa che, con la sola attribuzione di n. 1 punto afferente al servizio prestato presso la scuola secondaria di secondo grado ITI M. FARADAY, codice istituto: RMTF350007, il ricorrente conseguirebbe un punteggio pari a 54, idoneo a determinare, senza ombra di dubbio alcuno, l'inserimento al corso di specializzazione.

Ed infatti, consta a questa difesa che ad oggi, stante le rinunce di alcuni candidati, l'ultimo docente che è stato convocato è collocato in graduatoria in posizione 215 con punteggio pari a 53,5.

Da tanto deriva che il ricorrente per vedersi utilmente inserito nel novero dei corsisti, dovrebbe sperare nella rinuncia di ben 9 candidati.

È palesemente illegittima la condotta dell'Università resistente la quale, inserendo solo successivamente al superamento delle prove, una distinzione afferente al grado delle istituzioni scolastiche, ha concretamente impedito al ricorrente di accedere al corso.

Ad ulteriore conferma dell'illogicità della condotta dell'Università resistente è sufficiente rilevare come la stessa ha inopinatamente non considerato il servizio prestato presso l'istituto secondario di secondo grado.

Aver prestato servizio presso un istituto secondario di secondo grado presuppone, per mera consequenzialità logica, un livello di professionalità maggiore rispetto a chi ha prestato servizio presso un istituto secondario di primo grado pertanto, si può pacificamente ritenere che il ricorrente ha la professionalità richiesta per il grado di istruzione in questione.

È dunque evidente che la graduatoria contenente l'elenco degli aspiranti al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021 deve essere annullata e/o riformata per i suesposti motivi, in quanto resa in violazione al Decreto Rettorale.

DIRITTO

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE ALL'INTERNO DEL DECRETO RETTORALE 776, PROT. N. 418/2021. VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE ALL'INTERNO DEL DM 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE ALL'INTERNO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 7/08/2020.

L'Università resistente ha erroneamente posto in essere una valutazione dei titoli di servizio posseduti dai candidati che hanno partecipato alla procedura indetta a seguito dell'emanazione del Decreto rettorale 776 prot. 418/2021, attuando una differenziazione tra servizi prestati su vari gradi di istruzione, in espressa violazione dell'art. 9 del Decreto Rettorale 776, Prot. n. 418/2021 del 16/07/2021 che tanto prevedeva:

“1. I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando,

2. Dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, i soli ammessi alla prova orale sono tenuti a inserire online dalla propria area riservata i titoli valutabili esclusiva ente secondo i termini indicati a partire dalla pagina <https://www.unilink.it/corso-di-specializzazione-per-le-attività-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilità/>

3. L'Ateneo valuterà i titoli dei soli candidati che saranno ammessi alla prova orale.

4. il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, assegnati secondo le modalità di seguito riportate:

a) 1 punto per ogni anno scolastico (180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico) di servizio di insegnamento e fino a un massimo di 4 punti;

b) 1 punto per il possesso del titolo di Dottore di ricerca o Scuola di Specializzazione fino a un massimo di 2 punti;

c) 0.5 punto per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale oltre il titolo dichiarato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto;

d) è possibile valutare per ogni anno accademico, uno solo dei seguenti titoli:

I. 0,5 punti per ogni master universitario o AFAM oppure diploma di perfezionamento universitario o AFAM di almeno 60 CFU (1.500 ore) fino a un massimo di 2 punti;

II. 0,25 punti per ogni corso universitario o AFAM di: perfezionamento e/o di alta formazione e/o di formazione di almeno 30 CFU fino a un massimo di 1 punto”.

La contestata valutazione adoperata dall'università concerne differenziazioni tra gradi di scuola, non contemplata all'interno del Decreto che indiva la procedura selettiva.

L'Università resistente, in spregio alla norma di riferimento ed al decreto, ha stilato una graduatoria operando una differenziazione tra i servizi prestati nei vari gradi di scuola.

Si pone dunque in evidenza l'illogicità della scelta adoperata dall'Università.

Vi sono, pertanto, validi motivi per ritenere fondato il diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria con un punteggio più elevato, pari a 54 in luogo dell'attuale punteggio pari a 53, stante il fatto che dovrà necessariamente essergli riconosciuto n. 1 punto per l'anno di servizio prestato presso l'istituto secondario di secondo grado ITI M. FARADAY.

Di contro, nessun motivo aveva la resistente di conferire al ricorrente un punteggio pari a 53 in luogo del punteggio pari a 54 che gli spettava di diritto, con la conseguenza che il medesimo ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio idoneo a determinare l'inclusione del ricorrente tra i partecipanti al corso di specializzazione.

Si richiama sul punto il D.M. 30 Settembre 2011 il cui art 6 comma 8 prevede che:

“8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi”.

Ulteriore illegittimità posta in essere dall'università rileva in merito all'omessa utilizzazione dei criteri espressamente previsti dal Decreto Rettorale al fine di stilare correttamente la detta graduatoria.

Si evidenzia a tal proposito quanto richiamato dall'art. 11 comma 2 del Decreto, rubricato "Graduatoria", al cui secondo comma è espressamente previsto che:

"In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di quanti non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane".

Tale assunto lo rinveniamo all'interno del Decreto Interministeriale n.90 del 07.08.2020, espressamente richiamato dal Decreto Rettorale ed avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*".

All'art. 1 comma 4 bis è previsto espressamente che:

"...In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane."

Se controparte avesse provveduto a stilare una graduatoria tenendo conto, così come avrebbe dovuto, dei criteri previsti dalla normativa vigente e dal bando, il ricorrente sarebbe stato collocato in posizione più vantaggiosa per lo stesso atteso che come illustrato nella narrazione che precede, la candidata MENCHELLA MONICA nata il 12.05.1976, quindi con età anagrafica maggiore rispetto a quella del ricorrente, è collocata in graduatoria alla posizione n. 223 e presenta soltanto 1 anno di servizio sul sostegno.

La candidata MARIANANTONI MARZIA è collocata in graduatoria alla posizione n. 222 e non presenta alcun anno di servizio sul sostegno.

Il candidato ZANELATO EROS nato il 24.05.1979, quindi con età anagrafica maggiore rispetto a quella del ricorrente, è collocato in graduatoria alla posizione n. 218 e non presenta alcun anno di servizio sul sostegno.

Alla luce delle spiegate argomentazioni, l'inserimento di tali candidati in posizioni connotate da un maggior favor rispetto a quella occupata dal ricorrente, non hanno ragion d'essere.

L'accurata analisi prospettata è dunque esplicativa della difformità che intercorre tra il contenuto della graduatoria ed i criteri redazionali previsti dal bando.

Per quanto sinora esposto, il provvedimento con il quale l'Università resistente ha pubblicato l'elenco dei candidati merita di essere censurato, nella parte in cui riconosce al ricorrente punteggio pari a 53, non consentendo al medesimo ricorrente di partecipare al corso riservato a soli 200 candidati.

L'Università resistente ha così operato in palese violazione di legge, programmando e consentendo l'inizio di un corso in contrasto con le disposizioni del Bando.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Università ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

A fronte dell'operato posto in essere dall'Università resistente, è evidente che la stessa abbia palesemente violato principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "*Carta di Nizza*", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati.

Con la graduatoria che a mezzo del presente atto si impugna, sono stati violati i principi di pari opportunità ed uguaglianza, penalizzando ingiustamente il ricorrente, il quale ha il pieno diritto ad essere inserito in graduatoria con punteggio pari a 54 ed ha dunque il legittimo diritto ad essere ammesso al corso di specializzazione, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Università.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa

europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)".

Il ricorrente confidava nell'attribuzione di n. 3 punti per il servizio prestato presso gli istituti scolastici menzionati nella narrativa che precede.

La modifica delle regole relative alla valutazione dei titoli previste dal Decreto Rettorale è tale da pregiudicare le possibilità dell'interessato di essere utilmente inserito in graduatoria ed al successivo corso di specializzazione, in quanto una siffatta modifica genera quale effetto, diretto ed immediato, una diminuzione della possibilità di ritrovarsi tra i migliori candidati.

Tale stravolgimento dei canoni originariamente previsti ed accettati da coloro i quali hanno deciso di partecipare alla procedura con ingente dispendio di energie e tempo, non rispetta le assicurazioni ad essi fornite dal bando di concorso e, pertanto, viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

Il principio della certezza del diritto, si ricordi, mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell'Unione pertanto, il legittimo affidamento degli interessati deve essere debitamente rispettato.

Tali condizioni, così come nel caso *de qua*, non sono soddisfatte nel caso di una successiva rettifica ad un bando di concorso che modifichi i criteri di valutazione dei candidati, pregiudicando in tal senso il diritto di accedere ad una fase successiva che in questa sede è rappresentata dalla partecipazione al corso di specializzazione, con evidente pregiudizio delle aspettative professionali del ricorrente.

^^^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D. L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ordinare all'Università di inserire il ricorrente all'interno dei candidati convocati per lo svolgimento del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Tenuto conto della data di inizio del corso fissata per il 17.12.2021, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dal ricorrente dalla mancata attribuzione di n. 1 punto per il servizio prestato presso un istituto secondario di secondo grado.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato pubblicata la graduatoria afferente a coloro i quali prenderanno parte al corso di specializzazione e, considerando il fatto che saranno ammessi al corso soltanto n. 200 candidati ed il ricorrente è stato immotivatamente collocato in posizione pari a 224 con punteggio pari a 53 a seguito dell'omessa attribuzione di n. 1 punto legittimamente spettante, lo stesso non potrà prendere parte al citato corso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che quanto innanzi rappresentato è imputabile alla sola condotta dell'Università, la quale ha originariamente indetto un bando con determinate disposizioni (sulla base delle quali i candidati decidevano o meno di prendere parte alla procedura) per poi mutarle, in modo del tutto illegittimo ed arbitrario, successivamente all'espletamento della prova preselettiva.

Nello specifico il ricorrente non solo ha subito la mancata valutazione positiva di un anno di servizio svolto presso un istituto secondario di secondo grado, non solo si è visto "scavalcare" da candidati con età anagrafica maggiore e con minor servizio prestato sul sostegno ma, in ragione di tanto, gli è stata preclusa la possibilità di prendere parte al corso di specializzazione a seguito di un arbitrario mutamento del bando relativo alla valutazione dei titoli posseduti.

Da tanto scaturisce dunque, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere al corso di specializzazione in oggetto.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Università resistente di ammettere il ricorrente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

Roma, 21.12.2021

Avv. Domenico Naso

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente richiesta si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Si insiste dunque nell'accoglimento del ricorso con ordine all'Università resistente di ammettere il ricorrente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

Roma, 21.12.2021

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare previa sospensiva il provvedimento impugnato ed in ogni caso,

IN VIA PRINCIPALE

NEL MERITO

Accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato, accogliere il ricorso ordinando all'Università resistente di annullare e/o rettificare il provvedimento impugnato nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione pari a 224 con punteggio pari a 53, per i motivi sopra indicati, ammettendo lo stesso ricorrente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso sconta il contributo unificato di € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.12.2021

Avv. Domenico Naso

1. Graduatoria relativa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo – scuola secondaria di primo grado – a.a. 2020/2021.
2. Decreto Rettorale 776, Prot. n. 418/2021.
3. Modulo di autocertificazione dei titoli valutabili.
4. Decreto ministeriale 30.09.2011
5. Decreto interministeriale n. 90 del 07.08.2020.
6. Scambio comunicazioni avvenuto a mezzo posta elettronica ordinaria.